



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'EMENDAMENTO N. 1 ALLA CONVENZIONE GENERALE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRINCIPATO DI MONACO DEL 12 FEBBRAIO 1982, FATTO A MONACO IL 10 MAGGIO 2021

Art. 4 (Emendamento n. 1)

Le spese derivanti dall'attuazione del presente Emendamento saranno sostenute dai Paesi contraenti nei limiti delle rispettive disponibilit  finanziarie senza generare oneri aggiuntivi.

Versione in vigore dal 25 marzo 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
Estremi	Legge 12 marzo 2024, n. 35
Partizione	Emendamento n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialit : fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-35-2024/emendamento-n-1-art-4>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it